

COMUNE DI CAPO DI PONTE

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE n. 14 DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL 29/11/2018

Il giorno 29 Novembre alle ore 10:30, presso il proprio ufficio, il sottoscritto Revisore dei Conti Dott. Franco Gianni Borrini, nominato con deliberazione n. 16 del Consiglio Comunale del 18/7/2018,

ESAMINA

la proposta di Variazione alle dotazioni del Bilancio di Previsione n. 2018/2020 (8° provvedimento)

PREMESSO

- che con atto n. 9 del 30/03/2018, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;
- che con atto n. 11 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L' articolo 193 del Tuel stabilisce l'obbligo di verifica, da parte degli enti locali, del permanere degli equilibri generali di bilancio almeno una volta nel corso dell'esercizio e, comunque, entro il 31 luglio di ogni anno. Sempre per questa data è prevista la correlata variazione di assestamento generale (articolo 175, comma 8, Tuel). In base all'articolo 162, comma 6 del Tuel, il bilancio di previsione deve rispettare, anche durante la gestione e nelle variazioni, il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione. Inoltre, sono anche da rispettare i vincoli di finanza pubblica, intesi come equilibrio tra entrate finali e spese finali, in conformità all'art 1, comma 711 della Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016), ovvero: le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria. Oltre all'equilibrio di competenza, gli enti devono rispettare anche l'equilibrio di cassa.

Qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, di competenza, di cassa o dei residui, il Consiglio dell'ente è tenuto ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio, nonché i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio. Il ripristino degli equilibri è assicurato attraverso l'utilizzo, per l'anno in corso e per i due successivi, di possibili economie di spesa e di tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione. Possono essere utilizzati, nei casi previsti dalla legge, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale, nonché la quota libera del risultato di amministrazione. In caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, l'ente è tenuto ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. Il superamento del Patto di stabilità interno, basato sulla competenza mista, a favore delle nuove regole sul pareggio di bilancio (stabilite dalla Legge di Stabilità 2016 che ha attuato la Legge n. 243/2012), incentrate sulla competenza pura, ha reso necessario, da parte delle amministrazioni interessate, una puntuale attività di accertamento del rispetto del

pareggio. I responsabili di servizio che impegnano la spesa, oltre ad acquisire la copertura finanziaria, dovranno verificare «anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti dal concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, dovranno riscontrare la coerenza della propria attività di impegno al Prospetto obbligatorio di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica allegato al bilancio di previsione». L'obbligatorietà di questa verifica impone ulteriori valutazioni determinate dal disallineamento tra le voci di entrata e di spesa del bilancio con quelle rilevanti ai fini del pareggio. Ciò accade, ad esempio, quando:

- ✓ una spesa è finanziata da avanzo di amministrazione o da mutui;
- ✓ si imputa un impegno di spesa al 2018 o ad esercizi successivi in base all'esigibilità, finanziato dal fondo pluriennale vincolato 2017.
- ✓ si modifica il cronoprogramma di spese finanziate da mutui;
- ✓ vengono ridotti il fondo crediti di dubbia esigibilità e/o gli altri accantonamenti per passività potenziali.

Un altro aspetto di primaria importanza è rappresentato dalla verifica dei flussi e dei saldi di cassa. Occorre infatti dare dimostrazione del rispetto di quanto disciplinato dall' articolo 183, comma 8, del Tuel, in merito all'obbligo, in capo al responsabile della spesa, di verificare se il programma dei pagamenti che derivano da provvedimenti di impegno è compatibile con le disponibilità di cassa. Costituisce un'opportuna attività di riscontro da porre in essere, da parte del Revisore, chiedere conto del controllo dell'eventuale utilizzo dei fondi vincolati confluiti nella cassa, per esigenze correnti. In questo contesto si inseriscono i c.d. vincoli di tesoreria. Il controllo della cassa non può prescindere da una corretta gestione dei medesimi. Costituiscono somme vincolate presso il tesoriere gli incassi derivanti da indebitamento, da trasferimenti o da specifiche norme di legge. Il monitoraggio di queste somme è indispensabile anche ai fini dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato, che non può essere applicato al bilancio nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del Tuel, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio. Riguardo alla programmazione dei flussi, poiché le previsioni di cassa assumono carattere autorizzatorio, al pari delle previsioni di competenza, occorre programmare attentamente i flussi in entrata e in uscita per ogni capitolo di bilancio, tenendo conto delle somme esigibili in competenza e nei residui. Inoltre, per le entrate con un certo grado d'inesigibilità, la previsione di cassa non potrà mai eccedere quanto mediamente si è riscosso negli ultimi esercizi (deliberazione n. 9/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti).

Per assicurare costantemente le disponibilità liquide necessarie al pagamento delle obbligazioni scadute, nella missione 20 «Fondi e accantonamenti», all'interno del programma «Fondo di riserva», gli enti locali sono tenuti a iscrivere un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento del valore di cassa delle spese finali (primi tre titoli della spesa), il cui utilizzo è effettuato con deliberazioni dell'organo esecutivo (articolo 166 comma 2-quater del Tuel). Si potrà attingere dal fondo di riserva di cassa nei casi di utilizzo di avanzo di amministrazione, del fondo di riserva di competenza o di altri fondi rischi o quando gli stanziamenti di cassa previsti risultino insufficienti.

Come prevede l'articolo 147-quinquies, comma 3 del Tuel, il controllo sugli equilibri di bilancio implica anche la valutazione degli effetti che si determinano sul bilancio dell'ente in relazione all' andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. A questo scopo appare utile effettuare, in concomitanza con la scadenza del 31 luglio, una verifica intermedia dei rapporti di debito/credito con gli enti partecipati.

In questo contesto l'Organo di Revisione dovrà approfondire soprattutto l'eventuale utilizzo dell'avanzo libero come misura adottata per salvaguardare gli equilibri. Un approfondimento va condotto sul fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, disciplinato all'articolo 166 del Tuel. Si tratta di un fondo ordinario destinato a garantire il rispetto del principio di flessibilità del bilancio nel caso di esigenze imprevedibili e straordinarie, le cui eventuali economie non confluiscono nel risultato di amministrazione. Per questo motivo, gli stanziamenti presenti nella missione «Fondi e Accantonamenti», all'interno del programma «Fondo di riserva», non possono essere portati in detrazione delle spese rilevanti nel Saldo del Pareggio di bilancio. Gli stanziamenti al fondo crediti dubbia esigibilità e a quelli per spese e rischi futuri (quali per esempio il fondo contenzioso e quello per perdite di società partecipate) concernenti invece, accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, sono esclusi dalle spese finali.

Infine, si tenga presente che se il controllo degli equilibri evidenzia il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il responsabile finanziario è obbligato ad effettuare le opportune segnalazioni al legale rappresentante dell'ente, al Consiglio, al Segretario, all'Organo di Revisione e alla Corte dei Conti (articolo 153, comma 6 del Tuel).

VISTO E CONSIDERATO

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 187 che disciplina l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione;
- l'art. 175, comma 1, che prevede che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni di competenza e di cassa nel corso dell'esercizio, sia nella parte entrata che nella parte spesa;
- l'art. 175, comma 2, che stabilisce la competenza del Consiglio comunale ad approvare variazioni al bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all'art. 175 commi 5-bis e 5-quater che sono di competenza dell'organo esecutivo e del Responsabile del servizio;
- che l'art. 175, comma 3 stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre;
- che l'art. 175 comma 4 del TUEL prevede in casi di urgenza la delibera della Giunta Comunale da assumere con i poteri del Consiglio;
- i prospetti elaborati dal Servizio finanziario dell'Ente, contenenti la variazione di Bilancio in oggetto, che può essere così riassunta:
- che per il verificarsi di alcuni fatti nuovi, non previsti né prevedibili in sede di approvazione del bilancio, si rende necessario procedere ad una variazione agli stanziamenti dell'entrata e della spesa al fine di adeguare gli stessi alle effettive necessità;
- che risulta necessario applicare l'Avanzo di Amministrazione per un importo pari ad € 9.515,63 con destinazione al finanziamento di spese classificabili in c/capitale al fine di fronteggiare sopravvenute esigenze gestionali;
- i prospetti elaborati dal Servizio finanziario dell'ente, allegati al presente atto a farne parte sostanziale ed integrante, contenenti le variazioni di bilancio in oggetto, che possono essere così riassunte:

	2018	2019
Maggiori entrate	€ 568.913,87	0
Minori spese	€ 37.246,80	€ 3.210,94
TOTALE	€ 606.160,67	€ 3.210,94
Minori entrate	€ 15.435,87	0
Maggiori spese	€ 590.724,80	€ 3.210,94
TOTALE	€ 606.160,67	€ 3.210,94

VERIFICATO

- il permanere degli equilibri di Bilancio, a seguito della variazione proposta, ai sensi dell'art. 193, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e che tali modifiche della variazione del bilancio consentono comunque di rispettare il pareggio di bilancio;
- i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 5.1 e 6.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013;
- l'art. 42 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 267/2000;
- l'articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000;

- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune
- il documento contenente la 7° Variazione di Bilancio con il modello semplificato
- il documento di rappresentazione degli Equilibri di Bilancio di Previsione 2018/2020
- Il documento rappresentante il rispetto dei vincoli di finanza pubblica relativo all'impatto della 7° Variazione sul Bilancio di Previsione 2018/2020

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione n. 29 del 30/11/2018 di C.C. Con riferimento agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui si esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario:

- ❖ verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- ❖ verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 29/11/2018;
- ❖ verificato che alla data odierna risultano rispettati gli equilibri di bilancio e sulle stime condotte dal Servizio Finanziario l'esercizio in corso non si concluderà con un disavanzo;
- ❖ verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2018/2020;

29/11/ 2018

**L'ORGANO DI REVISIONE
DOTT. FRANCO GIANNI BORRINI**

